



*Comune  
di Tarzo*

Provincia di Treviso - Via Roma, 42 - cap. 31020

## STATUTO DEL COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 6 giugno 2000  
Nota chiarimenti CO.RE.CO VENEZIA in data 26/06/2000  
Controdeduzioni del Comune di Tarzo con delibera n. 28 del 31/07/2000  
Modificato per annullamento parziale con nota del Co.Re.Co. in data 28/08/2000 Prot.8935  
Divenuto esecutivo in data 06/10/2000.

<b>TITOLO I</b>	<b>PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI</b>	<b>5</b>
	Art. 1 - Principi fondamentali	5
	Art. 2 – Territorio	5
	Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo	5
	Art. 4 - Albo pretorio	6
	Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia, Comunità Montana ed altri Enti	6
	Art. 6 – Funzioni	6
	Art. 7 - Sviluppo socio-economico, assetto ed utilizzo del territorio	6
<b>TITOLO II</b>	<b>ORDINAMENTO DEL COMUNE</b>	<b>7</b>
	Art. 8 - Organi del Comune	7
<b>Capo 1</b>	<b>CONSIGLIO COMUNALE</b>	<b>7</b>
	Art. 9 - Elezione, composizione e durata	7
	Art. 10 - Funzioni	7
	Art. 11 - Poteri	7
	Art. 12 - Convalida dei Consiglieri comunali eletti	8
	Art. 13 - Convocazione	8
	Art. 14 - Numero legale per la validità delle sedute - (quorum strutturale)	9
	Art. 15 - Numero legale per la validità delle deliberazioni - (quorum funzionale)	9
	Art. 16 - Norme generali di funzionamento	9
	Art. 17 - Verbalizzazione delle sedute consiliari	9
<b>Capo 2</b>	<b>CONSIGLIERI COMUNALI</b>	<b>9</b>
	Art. 18 - I Consiglieri comunali	10
	Art. 19 - Doveri dei Consiglieri comunali	10
	Art. 20 - Diritti dei Consiglieri comunali	10
	Art. 21 - Cessazione dalla carica di Consigliere comunale	10
	Art. 22 - Consigliere anziano	10
	Art. 23 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo	11
<b>Capo 3</b>	<b>COMMISSIONI</b>	<b>11</b>
	Art. 24 - Commissioni consiliari	11
	Art. 25 - Commissioni Consiliari speciali	11
	Art. 26 - Commissioni comunali	11
<b>Capo 4</b>	<b>GIUNTA COMUNALE</b>	<b>12</b>
	Art. 27 - La Giunta comunale	12
	Art. 28 - Composizione e presidenza della Giunta Comunale	12
	Art. 29 - Elezione del Sindaco.	13
	Art. 30 - Mozione di sfiducia	13
	Art. 31 - Cessazione dalla carica di assessore	13
	Art. 32 - Funzionamento	13
<b>Capo 5</b>	<b>SINDACO</b>	<b>13</b>
	Art. 33 - Ruolo e Funzioni	13
	Art. 34 - Attribuzioni di amministrazione	14
	Art. 35 - Attribuzioni di vigilanza	14
	Art. 36 - Attribuzioni organizzatorie	14
	Art. 37 - Delegazioni del Sindaco	15
	Art. 38 - Attribuzioni per le funzioni statali	15

Art. 39 - Cessazione dalla carica di Sindaco	15
<b>TITOLO III      ORGANI BUROCRATICI</b>	<b>16</b>
Art. 40 - Principi e criteri direttivi	16
Art. 41 - Segretario comunale	16
Art. 42 – Responsabili degli uffici e dei servizi	16
Art. 43 - Vice Segretario comunale	17
Art. 44 - Direttore Generale	17
Art. 45 - Compiti del Direttore Generale	17
<b>TITOLO IV      UFFICI E SERVIZI</b>	<b>18</b>
<b>Capo 1      UFFICI</b>	<b>18</b>
Art. 46 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	18
Art. 47 - Organizzazione del lavoro	18
<b>Capo 2      SERVIZI</b>	<b>18</b>
Art. 48 - Servizi pubblici	19
Art. 49 - Gestione in economia	19
Art. 50 - Concessione a terzi	19
Art. 51 - Azienda speciale	19
Art. 52 - Istituzione	20
Art. 53 - Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico	20
<b>TITOLO V      FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI</b>	<b>20</b>
Art. 54 - Principi di cooperazione	20
Art. 55 - Convenzioni	21
Art. 56 - Consorzi	21
Art. 57 - Accordi di programma	21
Art. 58 - Unione dei Comuni	22
<b>TITOLO VI      PARTECIPAZIONE POPOLARE</b>	<b>22</b>
<b>Capo 1      ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE</b>	<b>22</b>
Art. 59 - Organismi e forme associative di partecipazione	22
Art. 60 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato	22
Art. 61 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato	23
<b>Capo 2      PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA</b>	<b>23</b>
Art. 62 - Istanze, petizioni, interrogazioni	23
Art. 63 – Proposte di iniziativa popolare	23
Art. 64 – Procedimento per l'approvazione delle proposte di iniziativa popolare in materie di competenza giuntale	24
Art. 65 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa popolare in materia di competenza consiliare	24
Art. 66 - Cultura	24
<b>Capo 3      PARTECIPAZIONE CONSULTIVA</b>	<b>24</b>
Art. 67 - Referendum consultivo	24
Art. 68 - Effetti del referendum consultivo	25
Art. 69 - Consultazione su atti fondamentali	25

<b>Capo 4</b>	<b>PARTECIPAZIONE CONOSCITIVA E AZIONE POPOLARE</b>	<b>25</b>
	Art. 70 - Pubblicità degli atti	25
	Art. 71 - Diritto di accesso e di informazione	25
	Art. 72 - Azione popolare	26
<b>TITOLO VII</b>	<b>DIFENSORE CIVICO</b>	<b>26</b>
	Art. 73 - Istituzione	26
<b>TITOLO VIII</b>	<b>FINANZA E CONTABILITA'</b>	<b>26</b>
	Art. 74 - Ordinamento generale	26
	Art. 75 - Attività finanziaria del Comune	26
	Art. 76 - Amministrazione dei beni comunali	27
	Art.77 - Bilancio Comunale	27
	Art.78 - Rendiconto della gestione	27
	Art. 79 - Appalti e contratti	27
	Art. 80 - Programma degli investimenti e delle opere pubbliche	27
	Art. 81 – Principi in materia di autonomia finanziaria e tributaria	28
	Art. 82 - Risorse per gli investimenti	28
	Art. 83 - Revisione economico finanziaria - Revisore dei Conti	28
	Art. 84 - Controllo della gestione	28
	Art. 85 - Tesoreria e riscossione	29
<b>TITOLO IX</b>	<b>FUNZIONE NORMATIVA</b>	<b>29</b>
<b>Capo 1</b>	<b>REGOLAMENTI</b>	<b>29</b>
	Art. 86 - Ambito di applicazione	29
	Art. 87 - Procedimento di formazione	30
<b>Capo 2</b>	<b>ORDINANZE</b>	<b>30</b>
	Art. 88 - Ordinanze Ordinarie	30
	Art. 89 - Ordinanze Straordinarie	30
<b>TITOLO X</b>	<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>31</b>
	Art. 90 - Revisione dello Statuto	31
	Art. 91 - Entrata in vigore	31

## TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

### Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Tarzo è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato, dalle norme del presente Statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica che sono atti fondamentali e ne determinano l'ordinamento generale.
2. Il Comune, nel rispetto della persona, della famiglia, dell'ambiente e delle leggi, si propone di attuare i seguenti fondamentali principi:
  - a) promuovere lo sviluppo e il progresso sociale e civile della Comunità, con particolare attenzione alla sua parte più debole;
  - b) attuare le condizioni che rendono effettivi i diritti ed i doveri dei cittadini eliminando gli ostacoli esistenti favorendone la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
  - c) sostenere il diritto allo studio, al lavoro, alla sicurezza sociale e all'informazione;
  - d) valorizzare le tradizioni locali, le attività culturali e sportive ed il patrimonio storico ed ambientale;
  - e) garantire per quanto di competenza, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'equità e la giustizia contributiva.
3. Il Comune aderisce ai principi della carta Europea delle Autonomie Locali promuovendo, forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi nel rispetto della cultura, delle tradizioni e delle idee religiose di ogni nazionalità.

### Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Tarzo ha una superficie di 2.379 ettari e fa parte del territorio nazionale delimitato con il Piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228 approvato dall'I.C.S. Confina con i Comuni di Revine Lago, Vittorio Veneto, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Cison di Valmarino; i 27 fogli catastali dell'U.T.E. hanno valore probatorio nella delimitazione dei confini comunali.
2. Oltre al Capoluogo, sede del Comune, vi sono le località di Corbanese, Arfanta, Nogarolo, Fratta, Colmaggione, Resera, e altre varie borgate e case sparse.
3. Le modificazioni del territorio comunale sono apportate con legge regionale sentite le popolazioni interessate.

### Art. 3 - Simboli ufficiali e loro utilizzo

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
  - a) lo stemma;
  - b) il gonfalone;
  - c) il sigillo.
2. Lo stemma, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 1958: "è costituito in argento, alla fascia d'azzurro accompagnata in capo da una mitra episcopale al naturale accostata da due stelle, di sei raggi, di azzurro e in punta da un albero nodrito su pianura di verde, il tutto al naturale. *Ornamenti esteriori da Comune*".
3. Il gonfalone, approvato con il predetto Decreto, è costituito da drappo partito d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: COMUNE DI TARZO. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."
4. Il sigillo di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura : "Comune di Tarzo - Provincia di Treviso".
5. La raffigurazione dello stemma o del sigillo deve comparire su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
6. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali.
7. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione comunale.

#### **Art. 4 - Albo pretorio**

1. Nella sede municipale è individuato un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di tutti gli atti e gli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il responsabile dell'Ufficio di segreteria ne cura l'affissione avvalendosi di un messo comunale e ne certifica la pubblicazione.

#### **Art. 5 - Rapporti con Regione, Provincia, Comunità Montana ed altri Enti**

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, coopera con la Regione, la Provincia, Comuni la Comunità Montana e altri Enti pubblici e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovra comunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità; promuovendo, per quanto di propria competenza la loro specificazione ed attuazione, al fine di soddisfare l'esigenza della comunità.
2. Il Comune collabora, inoltre, con altri Comuni ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata dei servizi pubblici.
3. Collabora con gli altri Comuni contigui, con forme di partecipazione e di decentramento degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 6 – Funzioni**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie.
2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
3. Il Comune ha potestà regolamentare esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.
4. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove la propria funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni.

#### **Art. 7 - Sviluppo socio-economico, assetto ed utilizzo del territorio**

1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela della salute, all'istruzione pubblica, allo sviluppo culturale, alla conservazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative, all'agevolazione ed al potenziamento dell'associazionismo e del volontariato che non siano attribuite per legge ad altri enti.
2. Al fine di un maggior coinvolgimento di enti, di associazioni e del volontariato le funzioni di cui al comma 1) possono essere affidate ai medesimi.
3. Il Comune esercita, nell'ambito delle proprie competenze le funzioni di:
  - a) regolamentare e coordinare l'attività commerciale allo scopo di garantire la migliore funzionalità del settore nell'interesse della comunità;
  - b) predisporre gli strumenti necessari allo sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo;
  - c) promuovere, nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la sperimentazione e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie nel rispetto dell'ambiente.
  - d) contribuire allo sviluppo turistico con iniziative atte a favorire tale attività.
4. Il Comune esercita, inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni relative:
  - a) alla tutela dell'ambiente adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, lacustre ed acustico;
  - b) all'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
  - c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
  - d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante piani urbanistici e regolamentazione edilizia;
  - e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
  - f) alla regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
  - g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, quando non siano da eseguirsi a cura dei cittadini, e di ogni altra opera pubblica finalizzata alle esigenze della popolazione.

## TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

### **Art. 8 - Organi del Comune**

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario Comunale, Direttore Generale se nominato, e i Responsabili degli uffici e dei Servizi.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente di cui è il legale rappresentante
4. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 5 anni; la loro elezione, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che stabilisce altresì la loro durata in carica

### Capo 1 CONSIGLIO COMUNALE

#### **Art. 9 - Elezione, composizione e durata**

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento sul suo funzionamento fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio stesso, servizi, risorse finanziarie ed attrezzature per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Le norme relative alle composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

#### **Art. 10 - Funzioni**

1. Il Consiglio comunale:
  - a) rappresenta l'intera comunità.
  - b) svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
  - c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
  - d) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale in accordo con quella provinciale, regionale e statale;
  - e) impronta la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, ispirando la propria azione al principio della solidarietà.
  - f) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;

#### **Art. 11 - Poteri**

1. Il Consiglio comunale esercita le competenze indicate dalla legislazione vigente e specificate dal presente Statuto. In particolare:
  - a) indirizza le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
  - b) esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
  - c) nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla legge e dagli statuti;
  - d) provvede agli acquisti ed alienazioni immobiliari, nonché all'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni in materia immobiliare;
2. Il Consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei propri poteri.

## **Art. 12 - Convalida dei Consiglieri comunali eletti**

- 1) La prima seduta del nuovo Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione stessa. Nel corso di essa si provvede alla convalida degli eletti prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
- 2) Il Sindaco dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio comunale secondo i termini del comma precedente, con avviso da consegnarsi almeno cinque giorni prima.
- 3) La seduta è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostantive si discute.
- 4) Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli art.14 e 15.
- 5) L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- 6) Il Sindaco, sentita la giunta entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La relativa seduta ha quale esclusivo punto all'ordine del giorno la discussione ed approvazione di essa.
- 7) Il Consiglio partecipa altresì all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori in occasione di specifiche sedute da tenersi entro il 31 ottobre di ogni anno.

## **Art. 13 - Convocazione**

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie e d'urgenza ed è convocato dal Sindaco:
  - a) per propria determinazione;
  - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali in carica. In tal caso, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché riguardino materie espressamente contemplate dalla legge come possibile oggetto di delibera consiliare;
  - c) su richiesta del Comitato Regionale di Controllo, quando esso assegna al Consiglio il termine per l'approvazione del bilancio;
  - d) su richiesta del Revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, delle quali si deve immediatamente riferire al Consiglio.
2. Nello stabilire i termini di convocazione del Consiglio comunale, non devono essere computati il giorno in cui viene emesso l'avviso di convocazione né il giorno dell'adunanza del Consiglio stesso. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima di quello della riunione, mediante notifica del messo Comunale o vigili.
3. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In tal caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri comunali presenti.
4. Il Sindaco Presidente assicura adeguata informativa ai consiglieri comunali sui temi iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. A tal fine la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, fatti salvi termini fissati da norme speciali, almeno 72 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, ed almeno 12 ore prima nel caso di convocazioni di urgenza. La consultazione è assicurata durante l'ordinario orario di ufficio dei dipendenti comunali addetti stabilmente o occasionalmente all'ufficio segreteria.
5. Ogni argomento iscritto all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale, dovrà essere preventivamente istruito, corredato dalla documentazione giustificativa, con il rilascio dei pareri tecnici nel caso si tratti di proposta di deliberazione che non sia di mero atto di indirizzo politico, di altri pareri prescritti, e di tutto ciò che possa assicurare ai Consiglieri Comunali una adeguata e completa informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale dovrà essere affisso almeno un giorno prima all'Albo pretorio del Comune e negli spazi pubblici del Comune in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. L'informazione sugli argomenti dell'ordine del giorno verrà fornita dal Segretario Comunale o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Responsabile del servizio di segreteria.



#### **Art. 14 - Numero legale per la validità delle sedute - (quorum strutturale)**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno sei Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo Statuto o dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri comunali:
  - a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
  - b) che escono dalla sala prima della votazione.

#### **Art. 15 - Numero legale per la validità delle deliberazioni - (quorum funzionale)**

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo Statuto non dispongono diversamente.
2. Per le nomine e le designazioni, qualora la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazioni dei Capigruppo consiliari. Risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età, fatta salva le riserve di posti per le minoranze consiliari previste dalla legge.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri comunali componenti.

#### **Art. 16 - Norme generali di funzionamento**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute, di norma, dal Sindaco secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
5. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
6. Chi presiede la seduta del Consiglio è investito del potere di far rispettare l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni ed ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
7. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordini.

#### **Art. 17 - Verbalizzazione delle sedute consiliari**

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Presidente dell'adunanza.
2. Il verbale indica i punti principali della discussione ed il risultato della votazione.
3. E' consentito ai consiglieri comunali la registrazione su supporto magnetico della seduta del Consiglio comunale.
4. Ogni Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
5. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

### **Art. 18 - I Consiglieri comunali**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.

### **Art. 19 - Doveri dei Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni cui fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti;
3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica al Consigliere a cura del Sindaco della proposta di delibera di decadenza senza che il medesimo abbia presentato un documento giustificativo delle assenze. Nel caso invece che ciò avvenga, il Consiglio Comunale delibera opportunamente motivando.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

### **Art. 20 - Diritti dei Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali:
  - a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale, ivi compresi lo Statuto ed i regolamenti;
  - b) possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - c) esercitano attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
  - d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
2. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è disciplinato dal regolamento consiliare.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna il Comune richiederà al condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

### **Art. 21 - Cessazione dalla carica di Consigliere comunale**

1. La cessazione dalla carica di consigliere comunale può avvenire per:
  - a) dimissioni. Esse devono essere indirizzate al rispettivo consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre i 19 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrano i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), n°2 della L. 08.06.1990 n° 142.
  - b) scioglimento del Consiglio Comunale è stabilito dalla legge.
  - c) decesso.
  - d) decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità dopo l'espletamento delle procedure previste dalla legge.
  - e) per rimozione nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 22 - Consigliere anziano**

E' Consigliere anziano l'appartenente alla lista del candidato alla carica di Sindaco risultato vincitore che nelle elezioni amministrative comunali ha riportato la maggiore cifra elettorale ed a parità di voti il maggiore di età.

### **Art. 23 - Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo**

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti e designano il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.
2. I Capigruppo con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.
3. La Conferenza dei Capigruppo è l'Organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale.
4. All'interno dell'edificio comunale o edifici contermini dev'essere individuata entro congruo termine una sede per i gruppi consiliari ai fini di esporre ed elaborare documenti ed informare i cittadini.

## Capo 3    *COMMISSIONI*

### **Art. 24 - Commissioni consiliari**

1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.
2. Le Commissioni possono essere permanenti e temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nella forma di pubblicità dei lavori da regolamento consiliare.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati, possono essere istituite commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
5. Le commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo hanno ad oggetto situazioni, persone o cose che sono rappresentate, o di cui si fanno interpreti le singole e distinte opposizioni e minoranze.
6. La presidenza delle commissioni di cui al comma precedente è attribuita alla opposizione secondo quanto indicato dal Regolamento consiliare

### **Art. 25 - Commissioni Consiliari speciali**

1. Il Consiglio comunale può istituire di volta in volta, Commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
2. Su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati possono essere istituite Commissioni consiliari per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
3. Le deliberazioni che istituiscono le Commissioni di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono anche la composizione delle Commissioni secondo criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

### **Art. 26 - Commissioni comunali**

1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da regolamento consiliare.
3. Nelle commissioni possono essere nominati rappresentati degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Alle commissioni devono essere garantiti spazi e strutture idonee.

6. Nelle commissioni consiliari partecipa come membro di diritto il dipendente competente per materia o il responsabile dell'Area.

## Capo 4 GIUNTA COMUNALE

### **Art. 27 - La Giunta comunale**

1. La Giunta comunale:

- a) è l'organo di governo del Comune;
- b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
- c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;
- d) esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

2. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto al Segretario o al Responsabile dei Servizi. In particolare:

- a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso consiglio;
- b) delibera sulla proposta del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati;
- c) adotta d'urgenza e salvo ratifica del consiglio comunale le variazioni al Bilancio di previsione;
- d) approva il Piano esecutivo di gestione o il Piano Risorse degli Obiettivi da assegnare ai Responsabili dei Servizi;
- e) effettua con deliberazione i prelevamenti dal fondo di riserva, da comunicare nella prima riunione utile al Consiglio Comunale;
- f) autorizza con deliberazione, il Sindaco a stare in giudizio per conto del Comune;
- g) assume attività di iniziativa d'impulso e di accordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- h) fissa e modifica le tariffe che non costituiscano prestazioni imposte adeguandosi a criteri che fossero adottati dal Consiglio Comunale;
- i) provvede all'accettazione od al rifiuto di lasciti e donazioni non immobiliari;
- l) autorizza il Sindaco a nominare e revocare il Direttore Generale e a conferire tali funzioni al Segretario Comunale;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) approva i progetti preliminari previa presentazione alla conferenza dei capigruppo, definitivi ed esecutivi delle Opere Pubbliche, fatta salva la competenza Consigliere nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della Legge 1 del 1978;
- o) propone al Consiglio i regolamenti Comunali da adottare;

### **Art. 28 - Composizione e presidenza della Giunta Comunale**

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vicesindaco e il vice Presidente ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli assessori che possono essere da 4 a 6.

2. I rappresentanti della Giunta Comunale possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in numero non superiore a 2, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché di riconosciuta professionalità o esperienza amministrativa.

3. In caso di assenza, rimozione, impedimento temporaneo o decadenza del Sindaco, il Vicesindaco esercita tutti i poteri attribuiti al Sindaco.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della L.19.03.1990 n° 55.

### **Art. 29 - Elezione del Sindaco.**

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

### **Art. 30 - Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o dalla rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni del Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve esser motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo dell'Ente.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art. 31 - Cessazione dalla carica di assessore**

1. L'assessore cessa dalla carica per:
  - a) dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Sindaco che provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile;
  - b) sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità dalla carica di consigliere comunale;
  - c) decesso;
  - d) revoca con atto motivato del Sindaco da comunicare al Consiglio Comunale;
  - e) scioglimento del Consiglio Comunale per una delle cause previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n° 142, diverse da quelle di cui al comma 1 lett. b) n. 1.

### **Art. 32 - Funzionamento**

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente. La responsabilità delle deliberazioni assunte ricade sui presenti e favorevoli.
5. Alle sedute della Giunta comunale partecipa, se richiesto, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
7. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati all'Ente.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, purché non si tratti di mero atto di indirizzo;
9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso.

## Capo 5      *SINDACO*

### **Art. 33 - Ruolo e Funzioni**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco giura di osservare la Costituzione;
3. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stella della Repubblica e lo stemma del Comune.

#### **Art. 34 - Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, in particolari:
  - a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
  - b) nomina e revoca i singoli Assessori;
  - c) nomina e revoca il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
  - d) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
  - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni;
  - f) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta: ne fissa l'ordine del giorno ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
  - g) controlla il funzionamento della Giunta e la collaborazione della stessa, nell'attuazione degli indirizzi generali di governo e coordinando l'attività degli assessori;
  - h) indice i referendum comunali consultivi e abrogativi;
  - i) cura l'osservanza dei regolamenti;
  - l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
  - m) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
  - n) svolge le funzioni relative alle ULS di cui all'art. 3, comma 14, del D.lgs 30.12.1992, n° 502.
  - o) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune ed il cui esercizio operativo è di competenza dell'organizzazione comunale, a mezzo dei soggetti alla stessa preposti;
  - p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
  - q) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali
  - r) adotta ordinanze nei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.

#### **Art. 35 - Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco:
  - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
  - c) controlla l'attività urbanistica ed edilizia direttamente o tramite un Assessore e gli uffici competenti;
  - d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
  - e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
  - f) collabora con il Revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
  - g) impartisce direttive al servizio di Polizia Municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività ed adottando in materia gli specifici provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

#### **Art. 36 - Attribuzioni organizzatorie**

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta fissandone l'ordine del giorno e provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- c) esercita i poteri di polizia nelle sedute del Consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- d) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

### **Art. 37 - Delegazioni del Sindaco**

- 1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può nominare un Assessore, che assume la qualifica di Vice Sindaco, con la delega a sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
- 2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti, ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.
- 3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili dei Servizi o al Segretario Comunale.
- 4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
- 6. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, previa comunicazione al Prefetto, può delegare uno o più Consiglieri comunali all'esercizio delle sue funzioni quale Ufficiale di Governo, nelle materie attinenti i servizi elettorali, anagrafe, stato civile, statistica, leva militare e a quelle di cui al comma 1 lett. a), b), c) e d) art. 38 legge 142/90.
- 7. Al Consigliere Comunale formalmente e specificamente delegato dal Sindaco, che per ragioni del suo mandato si rechi fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 3 legge 816/85 sono dovuti il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dalla legge 18.12.73, n°836.

### **Art. 38 - Attribuzioni per le funzioni statali**

- 1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatigli dalla legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto
- 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- 2 bis) In casi di emergenza, connesse con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolarità necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

### **Art. 39 - Cessazione dalla carica di Sindaco**

- 1. Il Sindaco cessa dalle sue funzioni:
  - a) cessazione ordinaria dopo il decorso del quinquennio amministrativo;
  - b) dimissioni che diventano irrevocabili e producono la cessazione trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio che avviene con la loro iscrizione all'ordine del giorno.
  - c) impedimento permanente;

d) decadenza per le medesime cause per le quali si decade dalla carica di Consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità specificatamente previste dalla legge per il Sindaco;

e) rimozione con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, quando il Sindaco compia atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

### TITOLO III      ORGANI BUROCRATICI

#### **Art. 40 - Principi e criteri direttivi**

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta Comunale in coerenza con i criteri fissati dal Consiglio Comunale;

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale al Sindaco ed alla Giunta, e funzioni di gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi o al Direttore Generale o al Segretario Comunale;

3. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura;

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

#### **Art. 41 - Segretario comunale**

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari Comunali e provinciali.

La legge ed il Regolamento di cui all'art. 17, comma 78 della legge 15 maggio 1997, n°127 disciplina l'intera materia ad eccezione del rapporto di lavoro che è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Spettano al Segretario Comunale i compiti attribuitigli dalle leggi dai regolamenti e dai decreti sindacali. In particolare egli:

a) collabora ed espleta funzioni consultive e di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

b) partecipa alle adunanze della Giunta e del Consiglio Comunale verbalizzando le sedute stesse;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale;

d) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e può autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, assicurando, anche a mezzo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Durante il corso di esse egli è tenuto ad esprimere il suo parere in merito alla legittimità delle proposte, delle procedure e delle questioni sollevate quando gli sia richiesto per iscritto o con formale dichiarazione di cui espressamente si chiedi la verbalizzazione. Del succitato richiesto parere egli sarà chiamato a rispondere.

3. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei servizi e del personale comunale.

#### **Art. 42 – Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, tenendo presente la dimensione del Comune, la dotazione organica del personale, la formazione professionale, il livello di responsabilizzazione e la capacità innovativa dei dipendenti;

2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l'adozione di tutti i compiti collegati ai procedimenti amministrativi di competenza dei loro uffici, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente.



3. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi ed ai programmi definiti con gli atti di indirizzo. A tal fine all'inizio di ciascun esercizio finanziario con deliberazione della Giunta Comunale si provvederà ad attribuire loro, adeguate risorse finanziarie e umane;

4. Spettano in particolare ai Responsabili degli uffici e dei servizi:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso  
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;  
c) la stipulazione dei contratti;  
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, di liquidazione o di gestione;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e quella decentrata e dalle varie disposizioni di legge;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

Essi rilasciano il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio Comunale che non siano meri atti di indirizzo. Il parere di regolarità contabile deve essere rilasciato dal Responsabile di Ragioneria, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

5. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei servizi esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi istituzionali soluzioni e proposte in ordine al funzionamento ed all'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono Responsabili al fine di assicurare la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

#### **Art. 43 - Vice Segretario comunale**

1. Nel Regolamento organico del personale può essere previsto il Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostenendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

3. Per poter accedere al posto di Vice-Segretario Comunale è obbligatorio il possesso del diploma di laurea. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi determinerà i requisiti e le modalità della relativa copertura.

#### **Art. 44 - Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo indeterminato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dopo che si sia stipulata apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

2. In assenza di convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.

3. La durata dell'incarico del Direttore Generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che comunque può procedere alla sua revoca previa deliberazione di Giunta Comunale.

4. I casi della revoca dalle funzioni di Direttore Generale sono disciplinati dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

#### **Art. 45 - Compiti del Direttore Generale**

Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art.40 del D.lgs 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

d) propone il piano esecutivo di gestione nel caso in cui si deliberi di adottarlo;

e) coordina e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

- f) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- g) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- h) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti previa istruttoria curata dal servizio competente;

## TITOLO IV      UFFICI E SERVIZI

### Capo 1      *UFFICI*

#### **Art 46 - Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Gli uffici ed i servizi comunali devono essere organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile.
3. Il Regolamento del personale fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione del personale, definisce l'articolazione della struttura, prevede le modalità di assegnazione del personale agli uffici e ai servizi e la mobilità interna.
4. L'organizzazione del lavoro è improntata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi istituzionali e le determinazioni adottate dal Segretario comunale.
5. Il Comune assicura il miglioramento della capacità operativa del personale mediante programmi di formazione e corsi di aggiornamento.
6. E' consentita la copertura dei posti previsti nella dotazione organica dei responsabili di servizio, o di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto, la cui durata non può eccedere quella del Sindaco; da stipularsi con soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

#### **Art. 47 - Organizzazione del lavoro**

1. L'Amministrazione del Comune deve essere informata ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
  - b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'organizzazione e dell'unità operativa;
  - c) individuazioni di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
  - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;
2. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune concepita in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle dimensioni dell'Ente è demandata al Regolamento.
3. Il regolamento organico del personale disciplina in particolare:
  - a) la dotazione organica;
  - b) le modalità di assunzione e di cessazione del servizio;
  - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) le modalità di funzionamento dell'ufficio competente all'erogazione delle sanzioni disciplinari;
  - e) i diritti e i doveri;
  - f) le sanzioni disciplinari secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

### Capo 2      *SERVIZI*

#### **Art. 48 - Servizi pubblici**

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
  - a) in economia;
  - b) in concessione a terzi;
  - c) a mezzo di azienda speciale;
  - d) a mezzo di istituzione;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio dev'essere effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 49 - Gestione in economia**

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

#### **Art. 50 - Concessione a terzi**

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
  2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
  3. La concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure stabilite dal Consiglio comunale che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più efficaci e favorevoli per il Comune.
- Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali, oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia competenti tecnicamente e professionalmente quando ciò risulti economicamente conveniente.

#### **Art. 51 - Azienda speciale**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, Assessori comunali e di Revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

#### **Art. 52 - Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito da apposito regolamento.

3. Per l'elezione, del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al comma 4 dell'articolo 51.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale:

a) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;

d) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;

e) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

#### **Art. 53 - Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico**

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o a responsabilità limitata, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni o quote al Comune e, ove i servizi da gestire siano di interesse pluricomunale, o provinciale, al complesso degli enti locali coinvolti. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

### TITOLO V

### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

#### **Art. 54 - Principi di cooperazione**

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti interessati.
2. Attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

#### **Art. 55 - Convenzioni**

1. Fermo restando le ipotesi di convenzione obbligatorie previste dallo Stato e dalla Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Regione, la Provincia e la Comunità Montana per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle forme di convenzione obbligatoria previste dalla legge.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

#### **Art. 56 - Consorzi**

1. Il Consiglio comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione di un Consorzio con gli altri Comuni e, ove interessata, con Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali componenti:
  - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica, organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea, composta dai Sindaci, dai comuni e del Presidente della Provincia, qualora questa partecipi al consorzio, o da loro delegati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto;
  - b) il Consiglio d'amministrazione, eletto nel suo seno dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto;
  - c) il Presidente, eletto dall'Assemblea nel suo seno.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

#### **Art. 57 - Accordi di programma**

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale, quando sono coinvolte di competenza di quest'ultimo, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo informandone la Giunta, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, quando siano coinvolte materie di competenza di quest'ultimo.
5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

#### **Art. 58 - Unione dei Comuni**

1. Le unioni di Comuni sono enti costituiti da più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai consigli comunali partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche degli statuti di cui all'art. 4 della Legge 142/90.
3. Lo Statuto deve prevedere che il Presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati, e che gli altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Alle unioni dei Comuni si applicano principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

### TITOLO VI          PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Capo 1          *ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE*

#### **Art. 59 - Organismi e forme associative di partecipazione**

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tale fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa, coerentemente con il ruolo da esso svolto a tutela di interessi diffusi, nel campo sportivo, economico e sociale.
3. Conformemente al principio di sussidiarietà si valorizza inoltre la loro funzione nell'esercizio di servizi di utilità pubblica.

#### **Art. 60 - Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato**

1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
  - a) la possibilità di presentare memorie, documentazione e osservazioni utili alla formazione di piani di intervento;
  - b) l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
  - c) l'accesso alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi secondo quanto previsto da Regolamento;
  - d) forme di consultazioni su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, e questionari per il loro coinvolgimento nelle commissioni comunali;
  - e) l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
2. Il Comune in linea con la normativa regionale in materia, riconosce alla Associazione Pro Loco e ad altre associazioni, il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione della attività turistica e delle tipicità locali. Il Comune, inoltre, può affidare a queste il coordinamento di particolari iniziative nell'ambito ricreativo, turistico, sociale ed ecologico-ambientale.
3. Sono considerati dal Comune di particolare interesse collettivo gli organismi che operano nel volontariato.
4. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.

5. Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari potranno essere concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità.

#### **Art. 61 - Albo comunale delle associazioni e del volontariato**

1. Viene istituito "l'Albo comunale delle associazioni e del volontariato".
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo e provvedere ad avviare il procedimento di integrazione del medesimo qualora esistono istanze di iscrizione.
3. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
  - b) lo Statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
  - c) avere almeno 20 soci;
  - d) presentare, almeno all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.
4. Le parrocchie in quanto enti ecclesiastici, possono chiedere di essere iscritti all'Albo delle Associazioni, in tale caso sono tenute al rispetto delle norme che lo regolano.
5. Ciascuna associazione ha diritto per il tramite del legale rappresentante o un suo delegato di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione secondo le modalità indicate dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Capo 2      PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA**

#### **Art. 62 - Istanze, petizioni, interrogazioni**

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale di cui all'art. 61 possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano problemi generali o particolari della vita pubblica, amministrativa, sociale, economica e culturale della comunità.
3. Il Sindaco deve dare risposta scritta, se richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, delle petizioni o delle interrogazioni.
4. Delle istanze, petizioni ed interrogazioni che riguardano interessi collettivi viene data comunicazione ai Capigruppo.

#### **Art. 63 – Proposte di iniziativa popolare**

1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 20% degli aventi diritto, può avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza giuntale o consigliare. Esse devono essere firmate dai cittadini sulla base di un testo sufficientemente dettagliato, in modo tale da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto proposto.
2. Qualora la proposta d'iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, può essere sottoscritta da elettori del Comune in almeno pari ad un 50% + 1 o 100 iscritti alle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente riferito alla frazione, alla località o borgata interessate di cui all'art. 2.
3. Sono escluse dall'esercizio di iniziativa le seguenti materie:
  - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
  - b) gli atti del procedimento espropriativo successivi alla dichiarazione di pubblica utilità;
  - c) designazione e nomine.
4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate ai sensi di legge.
- 5) Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

#### **Art. 64 – Procedimento per l'approvazione delle proposte di iniziativa popolare in materie di competenza giuntale**

1. Il Sindaco riceve la proposta e, ottenuto il parere del responsabile del servizio, la trasmette alla Giunta entro 60 giorni dal ricevimento.
2. La Giunta può sentire i proponenti e deve adottare le sue deliberazioni in via formale entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
3. Le deliberazioni del comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi pubblici, oltre che all'albo pretorio del Comune, e sono comunicate formalmente ai primi 3 firmatari della proposta.

#### **Art. 65 - Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa popolare in materia di competenza consiliare**

1. Un'apposita commissione consiliare speciale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta in materia consiliare e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine dallo stesso fissato.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

#### **Art. 66 - Cultura**

1. Il Comune favorisce e stimola l'istruzione e la cultura instaurando rapporti convenzionati con le scuole, garantendo il mantenimento della biblioteca comunale, istituendo borse di studio per studenti meritevoli, organizzando corsi per anziani e attivando ogni altra iniziativa utile allo scopo.
2. Le strutture sociali e sportive del Comune sono messe a disposizione delle scuole e delle associazioni tramite apposite convenzioni.

### Capo 3 *PARTECIPAZIONE CONSULTIVA*

#### **Art. 67 - Referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando:
  - a) sia richiesto da almeno il 20% dei cittadini residenti nel Comune e aventi diritto di voto ed il referendum sia stato dichiarato ammissibile dal Consiglio Comunale.
  - b) sia richiesto dal Consiglio Comunale. In tale caso si segue la seguente procedura: la proposta, contenente l'indicazione letterale del quesito, deve essere presentata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, computando a tal fine il Sindaco. Essa deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 15 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune. La richiesta va accolta se il Consiglio Comunale delibera favorevolmente a maggioranza assoluta dei consiglieri computando a tal fine anche il Sindaco.
2. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:
  - a) tributi, tariffe comunali, bilancio;
  - b) piani territoriali e urbanistici e loro modificazioni;
  - c) designazione e nomina dei rappresentanti;
  - d) materie riguardanti i diritti civili e naturali delle persone e quelle attinenti a minoranze etniche e religiose;
  - e) quelle che non ricadono sotto la potestà decisionale del Comune.
3. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
  - i dati anagrafici dei componenti il Comitato Promotore;
  - l'indicazione letterale del quesito da sottoporre al Referendum;
  - le firme di sottoscrizione dei cittadini.



4. Il Sindaco provvede a trasmettere la proposta di iniziativa popolare alla conferenza dei Capogruppo, ed al Segretario Comunale affinché esprimano parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

La richiesta di iniziativa popolare, corredata dai pareri suddetti, viene poi scritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il quale dovrà esprimersi sulla ammissibilità o meno entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo generale della richiesta medesima. La votazione dovrà avvenire a scrutinio palese.

5. Qualora il Referendum sia proposto dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, dichiarato ammissibile dal medesimo, la data di effettuazione dello stesso viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e comunque non coincidente con altre operazioni di voto, fatte salve disposizioni legislative derogatrici.

4. Le votazione si svolgono nella sola giornata di domenica dalle 8 alle 20.

5. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano per quanto compatibili le norme dei referendum nazionali.

6. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

#### **Art. 68 - Effetti del referendum consultivo**

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### **Art. 69 - Consultazione su atti fondamentali**

Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, l'organo competente all'adozione dell'atto può acquisire il parere preventivo di quelle Associazioni o organismi pubblici o privati la cui attività sia strettamente collegata all'atto da approvare.

### **Capo 4      *PARTECIPAZIONE CONOSCITIVA E AZIONE POPOLARE***

#### **Art. 70 - Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio del Comune, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri che possono chiedere copia presso l'Ufficio di Segreteria e successive modifiche di legge.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo Statuto ed i regolamenti comunali.

#### **Art. 71 - Diritto di accesso e di informazione**

1. I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo modalità stabilite dalla legge 241/90 e da appositi regolamenti e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il regolamento in particolare:

- a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
  - b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;
  - c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale.
3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti anche nelle frazioni e località del Comune.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, deve essere individuato l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.

#### **Art. 72 - Azione popolare**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale può deliberare la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso a meno che il Comune costituendosi abbia diritto alle azioni e ai ricorsi promossi dagli elettori.

### TITOLO VII                      DIFENSORE CIVICO

#### **Art. 73 - Istituzione**

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa del Comune e della sua efficacia può essere istituito anche in forma convenzionale con altri Comuni l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Al Difensore civico, viene riconosciuta indipendenza politica ed autonomia funzionale e pertanto non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi comunali.
3. Le attribuzioni, la durata in carica, la decadenza e la revoca, i mezzi e le prerogative, i rapporti con gli organi comunali, la indennità di funzione saranno disciplinati da apposito atto.
4. E' eletto dal Consiglio Comunale quale difensore civico il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando a tale fine anche il Sindaco. Il medesimo sistema di nomina si seguirà anche nel caso di difensore civico pluricomunale.

### TITOLO VIII                      FINANZA E CONTABILITA'

#### **Art. 74 - Ordinamento generale**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge e, nei limiti da essa previsti, dai regolamenti.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

#### **Art. 75 - Attività finanziaria del Comune**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo delle comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

#### **Art. 76 - Amministrazione dei beni comunali**

1. Il regolamento di contabilità fissa le modalità di tenuta dell'inventario dei beni comunali.

2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

3. I Beni patrimoniali disponibili immobili possono essere alienati a seguito di deliberazione consiliare, per i beni mobili con deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art.77 - Bilancio Comunale**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati dal regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di Previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno o nel termine fissato dal decreto del Ministero dell'Interno di concerto con quello del Tesoro.

3. Il Bilancio deve osservare i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

4. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Le spese del Comune vengono assunte mediante le "determinazioni" di impegno e di liquidazione. La determinazione di impegno diventa esecutiva quando contiene il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Presso l'Ufficio Segreteria è disponibile per la visione, il registro delle determinazioni di impegno e di liquidazione.

#### **Art.78 - Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio, il Conto economico ed il Conto del Patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al Rendiconto una relazione illustrativa con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

#### **Art. 79 - Appalti e contratti**

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture dei beni e servizi, agli acquisti, alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla Normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'Ordinamento Giuridico.

#### **Art. 80 - Programma degli investimenti e delle opere pubbliche**

1. Con lo schema di bilancio annuale la Giunta comunale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni.
2. Il programma da approvarsi con specifico provvedimento autonomo comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e per gli investimenti previsti per il primo anno, l'elencazione specifica di ciascuna opera o di ciascun investimento ed il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nel bilancio annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennale approvato.

#### **Art. 81 – Principi in materia di autonomia finanziaria e tributaria**

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante l'analisi delle necessità, la determinazione delle priorità, la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative ai tributi ed ai corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

#### **Art. 82 - Risorse per gli investimenti**

1. La Giunta attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate prioritariamente per il finanziamento del programma degli investimenti e delle opere pubbliche.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai punti 1 e 2.

#### **Art. 83 - Revisione economico finanziaria - Revisore dei Conti**

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico - finanziaria ad un Revisore dei Conti eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quanto ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella relazione di cui al presente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario del buon padre di famiglia.
7. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

#### **Art. 84 - Controllo della gestione**

1. Con apposite norme del Regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e degli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione attraverso le analisi effettuate su impiego di risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività dei benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli Organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertano squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

#### **Art. 85 - Tesoreria e riscossione**

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che garantisca un efficiente, puntuale e regolare servizio.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla Legge.
4. Per la riscossione delle entrate il Comune si avvale dei moduli organizzativi consentiti dalla legge.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

### TITOLO IX      FUNZIONE NORMATIVA

#### Capo 1      *REGOLAMENTI*

#### **Art. 86 - Ambito di applicazione**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate della legge e dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
  - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi e con i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto.
  - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
  - c) non possono contenere norme di carattere particolare;
  - d) non possono avere efficacia retroattiva;
  - e) non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
4. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
  - a) per espressa dichiarazione del Consiglio comunale;
  - b) per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
  - c) con l'approvazione di nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.
5. Spetta la Sindaco od al Vice-Sindaco, in sua assenza od impedimento, ed agli assessori a ciò delegati adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti comunali.

## **Art. 87 - Procedimento di formazione**

1. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che deve essere adottato però nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. I regolamenti comunali sono inviati al Comitato Regionale di Controllo per la verifica di illegittimità ad eccezione dei regolamenti attuativi della autonomia organizzativa e contabile del Consiglio Comunale. Il regolamento dei servizi può essere sottoposto a controllo su determinazione della Giunta Comunale.
2. L'iniziativa di formazione e la modifica dei regolamenti comunali spetta:
  - a) a ciascun consigliere comunale;
  - b) alla Giunta comunale;
  - c) alla commissione regolamenti.
3. I regolamenti comunali di competenza consigliere sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune computando a tale fine anche il Sindaco.
4. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento di competenza consigliere sono depositati per sette giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data pubblicità con avviso affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, lo schema di regolamento comunale dovrà essere istruito, discusso ed approvato da una Commissione Comunale se istituita, che fisserà il termine massimo entro il quale si debba concludere la relativa istruttoria.
6. Al primo Consiglio utile decorsi gli adempimenti della commissione di cui al precedente comma 5, l'oggetto del regolamento comunale verrà iscritto all'ordine del giorno del Consiglio stesso.
7. I regolamenti comunali diventano esecutivi trascorsi 10 giorni dalla data di seconda pubblicazione cui si sarà proceduto a seguito della approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo. Il regolamento degli uffici e dei servizi, ove non inviato al controllo del Co.Re.Co., diviene esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della relativa delibera.
8. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## Capo 2      *ORDINANZE*

### **Art. 88 - Ordinanze Ordinarie**

Per dare attuazione a disposizioni di leggi e regolamenti, gli organi gestionali, nelle materie di competenza comunale, emanano ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati, secondo i casi obblighi positivi o negativi da adempiere.

La competenza appartiene al Sindaco nel caso in cui si versi nelle materie della sanità e igiene pubblica, ordine e sicurezza.

### **Art. 89 - Ordinanze Straordinarie**

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura il pericolo che si intende prevenire od eliminare.
2. L'ordinanza deve essere notificata nelle forme di legge agli interessati.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio addebitando le spese agli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o dall'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 1.

## TITOLO X                    NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 90 - Revisione dello Statuto**

1. La modificazione e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3' e 4', della Legge 08.06.1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello stesso o dall'ultima modifica, salvo che non sia necessitata per la sopravvenienza di norme di grado superiore.

### **Art. 91 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, da sottoporre al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, diventa esecutivo dopo la sua pubblicazione all'albo Pretorio Comunale per giorni 30 consecutivi.
2. Il presente Statuto verrà pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
5. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto fino alla loro revisione.